



Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 31/03/2017**

OGGETTO:

TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2017 RELATIVE ALLA IUC - IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DELLA TARI.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** con inizio alle ore **venti** e minuti **trenta** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GROSJACQUES Giulio - Sindaco	Si
VUILLERMIN Diego - Vice Sindaco	Si
CURTAZ Jean Paul - Consigliere	Si
CHARLES Alberto - Consigliere	Si
GROSJACQUES Liliana - Assessore	Si
LEVEQUE Anna - Consigliere	No
MATH Gabriele - Assessore	Si
REVIL Riccardo - Consigliere	Si
VICQUERY Remigio - Consigliere	Si
VICQUERY Renata - Consigliere	Si
VICQUERY Roberto - Assessore	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario il **d.ssa Roberta TAMBURINI**.

Il Signor **GROSJACQUES Giulio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/03/2017

OGGETTO : TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2017 RELATIVE ALLA IUC - IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016, che ha fissato il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2017/2019 degli enti locali al 28 febbraio 2017 ;

RICHIAMATO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, comma 11, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2016, n. 24, che fissa al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che vengono applicate anche per il 2017 le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)** e al relativo tributo sui servizi indivisibili Tasi;

Considerato che l'articolo 1, comma 712 Legge 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito I.M.U. derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'I.M.U. l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

Considerato che l'articolo 1, comma 711 Legge 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito I.M.U. derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione I.M.U. dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011;

Considerato che l'articolo 1 Legge 208/15 comma 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

Considerato quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo I.M.U. alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote I.M.U. sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito I.M.U. 2017 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 Legge 208/15 sono escluse dall'imposizione della Tasi e dell'Imu i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che anche per il 2017 permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote Imu si dovrà tenere conto delle necessità di affiancare alle aliquote Imu quelle della Tasi, in considerazione della disposizione dettata dall'articolo 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della Tasi non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Im al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATO l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,(Legge di stabilità 2016), composto dai 638 commi, riporta le misure fiscali della legge di bilancio 2017, di seguito riportiamo il comma di maggiore interesse per gli enti locali:

Comma 42 con la proroga di un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni (sospensione degli aumenti Imu/Tasi);

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), l'art. 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con propria deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e che pertanto ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; e che comunque il Comune può azzerare per la stessa fattispecie l'aliquota ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Regolamento, applicativo 1 c. 676 L 147/13;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15,

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi Stimati 2017
Viabilità Ed Infrastrutture Stradali (Neve/Strade/Illuminazione pubblica)	€ 270.235 (Missione 10 prog. 5 macro 103)
Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	€ 74.885 (Missione 9 prog. 2 macro 103)
Servizi di polizia locale	€ 4.857 (Missione 3 Prog. 1 Macro 103)
Sistema di protezione civile	€ 14050 (Missione 11 Prog. 1 Macro 103)
TOTALE	€ 364.027

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'[articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che l'attuale c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la Legge Regionale 05.08.2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità Montane e, all'art. 16, ha individuato tra le funzioni da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités, il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 15 del 20/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione determinante per l'approvazione delle relative tariffe;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 16 del 20.02.2017 "Servizio Tributi Associato – Approvazione delle determinazioni omogenee dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa Tari 2017 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di Sub-Ato", con la quale è stata adottata una tariffa unica per tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio, nonché le relative scadenze di pagamento;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Giunta dell'Unité Evançon per l'anno 2017 e che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze Domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa 2016 (€/mq/anno)	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota variabile 2016 (€/anno)	Quota variabile 2017 (€/anno)
1 componente	0,913244	0,50576	21,968135	34,22546
2 componenti	1,065461	0,59006	25,844871	58,18329
3 componenti	1,174173	0,65027	28,429352	68,45092
4 componenti	1,261153	0,69844	31,013843	75,29602
5 componenti	1,348133	0,74660	36,182816	99,25384
6 o comp.	1,413350	0,78273	38,767307	116,36657

Utenze non domestiche (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Quota fissa 2016 (€/mq/anno)	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota var. 2016 (€/mq/anno)	Quota var. 2017 (€/mq/anno)	Totale anno 2016 (€/mq/anno)	Tot. anno 2017 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,232255	0,13868	0,272230	0,36460	0,504485	0,50328
102. Campeggi, distributori carburanti	0,223158	0,29036	0,298155	0,41018	0,521313	0,70054

104. Esposizioni, autosaloni	0,195829	0,13001	0,230100	0,32358	0,425929	0,45360
105. Alberghi con ristorante	0,523731	0,46372	0,708455	0,86593	1,232186	1,32964
106. Alberghi senza ristorante	0,414424	0,34670	0,485472	0,63805	0,899896	0,98475
107. Case di cura e riposo	1,138537	0,43338	1,231532	0,82035	2,370069	1,25373
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,514625	0,48972	0,602804	0,74834	1,117428	1,23806
109. Banche ed istituti di credito	0,264137	0,25136	0,309826	0,41018	0,573963	0,66154
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,505508	0,37704	0,591133	0,64808	1,096641	1,02512
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,546497	0,46372	0,806978	1,09380	1,353476	1,55752
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,473636	0,31203	0,550953	0,72920	1,024589	1,04123
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,528284	0,39871	0,614465	0,68818	1,142749	1,08689
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,414424	0,18635	0,486125	0,54690	0,900549	0,73325
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,496402	0,23836	0,578175	0,63805	1,074577	0,87641
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,728657	1,36515	1,166705	1,80750	1,895361	3,17265
117. Bar, caffè, pasticceria	0,637572	1,02711	0,972251	1,35905	1,609823	2,38616
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,910826	0,76275	1,037078	1,31529	1,947904	2,07804
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,188632	0,66741	1,387737	1,14758	2,576369	1,81498
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,754510	1,83753	5,548345	3,17202	10,302854	5,00955
121. Discoteche, night club	0,746879	0,45072	0,871787	0,78024	1,618666	1,23096
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,341562	0,22102	0,259262	0,46487	0,600824	0,68589

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unité Evançon con la Deliberazione n. 16 del 20.03.2017, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante¹	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Si confermano le aliquote in vigore per il 2016 e di seguito evidenziate:

- Imposta sulle insegne d'esercizio e Pubblicità permanente € 11,36 al m²;
- Pubblicità effettuata tramite affissione di locandine € 1,13 al m²;

(inteso per ogni mese di esposizione);

- Pubblicità effettuata tramite affissione di striscioni € 1,13 al m²

(inteso per ogni 15 gg di esposizione);

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

VISTO lo Statuto Comunale di Brusson approvato con deliberazione del Consiglio n° 31 del 29/08/2001 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/05/2008, in conformità alla Legge Regionale n° 54 del 7 dicembre 1998, in particolare l'art. 12 "Competenze del Consiglio" lettera f) con il quale si definisce che l'organo consiliare ha competenza sull'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, della Legge n° 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dispone, espressamente, che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.”*

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 59, Il comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modifiche e integrazioni;

ad unanimità di voto favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Tale aliquota è applicabile anche per la parte eccedente di rendita che beneficia dell'esenzione, nel caso degli usi gratuiti	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota Ridotta (In applicazione all'art. 17 del Regolamento Comunale Imu): Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti (ascendenti e discendenti) di primo grado con contratto regolarmente registrato ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze *	4 per mille

*l'aliquota ridotta viene applicata per le unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali e relative pertinenze (secondo il dettato degli artt. 9-10 del regolamento comunale in materia) che non rientrino nelle fattispecie dell'art. 15 bis

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Aliquota per comodati	0,5 per mille
Aliquota per locati a residenti	0,5 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Azzeramento

1. di confermare anche per il 2017, le seguenti riduzioni della TASI:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%;
 - nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000 : riduzione del 50%
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: imposta non dovuta – riduzione aliquota del 100% ;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: imposta non dovuta riduzione aliquota del 100%
 - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
 - immobili situati all'esterno dell'area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50% (1000 dal punto di raccolta più vicino);
 - immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell'anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l'accessibilità: riduzione del 50%;
 - - come disciplinato dal c. 14 lett. d) art. 1 L 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento ;
2. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 29,12 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale nella presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2017, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che sono state armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato:

Utenze domestiche :

Nucleo familiare	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota variabile 2017 (€/anno)
1 componente	0,50576	34,22546
2 componenti	0,59006	58,18329
3 componenti	0,65027	68,45092
4 componenti	0,69844	75,29602
5 componenti	0,74660	99,25384
6 o + comp.	0,78273	116,36657

Utenze non Domestiche:

Categorie di attività	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota var. 2017 (€/mq/anno)	Tot. anno 2017 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13868	0,36460	0,50328
102. Campeggi, distributori carburanti	0,29036	0,41018	0,70054
104. Esposizioni, autosaloni	0,13001	0,32358	0,45360
105. Alberghi con ristorante	0,46372	0,86593	1,32964
106. Alberghi senza ristorante	0,34670	0,63805	0,98475
107. Case di cura e riposo	0,43338	0,82035	1,25373
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,48972	0,74834	1,23806
109. Banche ed istituti di credito	0,25136	0,41018	0,66154

110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,37704	0,64808	1,02512
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,46372	1,09380	1,55752
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,31203	0,72920	1,04123
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39871	0,68818	1,08689
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,18635	0,54690	0,73325
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23836	0,63805	0,87641
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,36515	1,80750	3,17265
117. Bar, caffè, pasticceria	1,02711	1,35905	2,38616
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76275	1,31529	2,07804
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66741	1,14758	1,81498
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83753	3,17202	5,00955
121. Discoteche, night club	0,45072	0,78024	1,23096
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,22102	0,46487	0,68589

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 c. 6 del Regolamento Tari approvato nella seduta odierna, che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, oltre ad essere rapportata al metro quadrato, si stabiliscono le seguenti fasce per l'occupazione:

- 2 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 55 mq;
- 3 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra i 56 e 90 mq;

- 4 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 90 mq.
4. di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

Scadenze

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di Novembre;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Si confermano le aliquote in vigore per il 2014 e di seguito evidenziate:

- Imposta sulle insegne d'esercizio e Pubblicità permanente € 11,36 al m²;
- Pubblicità effettuata tramite affissione di locandine € 1,13 al m²;

(inteso per ogni mese di esposizione);

- Pubblicità effettuata tramite affissione di striscioni € 1,13 al m²

(inteso per ogni 15 gg di esposizione);

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 03/04/2017

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
